

Gentili Clienti,

il nuovo DPCM del 03 novembre 2020, ha previsto nuove misure per la gestione dell'emergenza sanitaria. Alcune misure hanno efficacia a livello nazionale e sono state identificate nell'area Gialla. Altre misure, più restrittive, verranno determinate periodicamente dal Ministero della Salute sentiti i Presidenti delle Regioni. Tale verifica avverrà con frequenza almeno settimanale. Verranno individuate diverse zone (gialla – rischio moderato / arancione – rischio medio alto / zona rossa – rischio alto), tale Ordinanza sarà efficace per minimo 15 giorni. Attualmente sono queste Le principali misure e zone individuate:

AREA GIALLA	AREA ARANCIONE	AREA ROSSA
Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute in generale. Raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità.	Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.	È vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro.
Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (sabato e domenica) ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, supermercati, tabaccherie ed edicole al loro interno.	Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità; Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio Comune.	Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
Chiusura di musei e mostre.	Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.	Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di prima necessità.
Didattica a distanza per le scuole superiori di secondo grado, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie.	Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (sabato e domenica) ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, supermercati, tabaccherie ed edicole al loro interno.	Restano aperte edicole e tabaccherie e le attività relative ai servizi alla persona: lavanderie, parrucchieri e barbieri; Chiusi i centri estetici.
Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.	Chiusura di musei e mostre.	Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media.
Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.	Didattica a distanza per le scuole superiori di secondo grado, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie.	Sono sospese tutte le competizioni sportive. È consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all'aperto in forma individuale.
Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.	Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.	Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema, centri sportivi.
Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema, centri sportivi.	Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.	
	Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema, centri sportivi.	

Gli artt. 6, 7, 8 del DPCM del 3 novembre 2020, regolamentano le limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, confermando le misure già adottate con l'ordinanza del 24 ottobre. Invitiamo a visitare il sito del Ministero dell'Estero per avere delle informazioni aggiornate: <https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoa casa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html>

Nell'ultimo periodo è intervenuto anche il **D.L. c.d. Decreto Ristori** che materia di lavoro ha previsto, tra altre misure:

➤ **LA PROROGA DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE**

Proroga di 6 settimane per CIGO, CIGD e Assegno Ordinario: l'ulteriore periodo può essere fruito da imprese che hanno esaurito le precedenti 18 settimane di Cassa integrazione.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati in base al Decreto Agosto e collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15.11.2020 sono imputati alle nuove settimane.

CONSULENZA

HR – SELEZIONE

PRIVACY

PREVIDENZA

FORMAZIONE

TIROCINIO

Si ricorda che per le seconde 9 settimane (9 + 9 previste dal decreto legge n. 104/2020, nostra Circolare 11) è previsto il pagamento di un contributo addizionale a carico azienda. La Cassa integrazione sarà gratuita per riduzione del fatturato di almeno il 20%, inoltre le aziende che hanno avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 e che sono interessate dalle restrizioni del nuovo DPCM non devono versare alcuna aliquota se hanno subito un calo del fatturato pari o superiore al 20 per cento.

➤ **IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO**

L'avvio delle procedure di licenziamento e la facoltà di recedere dal contratto di lavoro per Giustificato Motivo Oggettivo (es. motivo economico) sono VIETATI fino al 31.01.2021.

➤ **LA DECONTRIBUZIONE PER I DATORI DI LAVORO CHE NON RICHIEDONO CASSA INTEGRAZIONE**

I datori di lavoro che NON richiedono i trattamenti di integrazione salariale, possono godere dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31.01.2021. Il beneficio può essere applicato entro il LIMITE delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020.

Ringraziando della collaborazione restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Mario Di Nuovo – Mirella Saavedra

CONSULENZA

HR – SELEZIONE

PRIVACY

PREVIDENZA

FORMAZIONE

TIROCINIO